



COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE : AREA FINANZIARIA

Responsabile: Atzeni Andrea

DETERMINAZIONE N. 368

in data 13/07/2021

OGGETTO:

Approvazione elenco ammessi, ammessi con riserva ed esclusi dalla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 28/01/2021 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili d'Area per la sostituzione del Responsabile assente. Attribuzione delle funzioni in caso di assenza o impedimento del titolare”;

Preso atto che, nel decreto sopraindicato, il sottoscritto è stato nominato sostituto del Responsabile dell'ufficio personale in caso di temporanea assenza o impedimento;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Visto l'atto del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e s.m.i;

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione procedere all'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 23/10/2020 con la quale è stata approvata una variazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2020/2022 per consentire la modifica ed integrazione del Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 30/11/2020 di parziale modifica e integrazione al Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell'08/09/2020;

Preso atto che, nella deliberazione sopraindicata, è stata prevista tra l'altro l'assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, cat. D1, C.C.N.L. Funzioni locali, mediante selezione per titoli e colloquio;

Richiamata, inoltre, la determinazione dell'Area tributi, finanza e personale n. 39 del 02/02/2021 con la quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali;

Presa visione dell'avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - Concorsi ed esami del 19/02/2021 n. 14 con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato per il 22/03/2021;

Visto l'elenco dei candidati predisposto dall'ufficio personale dalla quale si evincono i partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;

Considerato, in particolare, che, entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di concorso, sono pervenute via pec n°16 domande;

Preso atto che n. 4 istanze sono caratterizzate dalle seguenti irregolarità formali rispetto alle prescrizioni del bando di concorso:

- N. 3 domande con curriculum vitae privo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000;
- N. 1 domanda priva di documento d'identità;

Accertato, inoltre, che un candidato ha trasmesso la pec acquisita al prot. n. 3897 del 25/02/2021, omettendo di allegare la domanda di partecipazione e i relativi allegati;

Visti:

- l'art. 6 lett. b della legge n. 241/1990 il quale prevede che il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete;
- l'art. 20 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 17/06/2019 avente ad oggetto "Perfezionamento della domanda e dei documenti";
- l'art. 6 del bando di concorso il quale prevede: "Nel caso in cui dall'istruttoria risultino le omissioni o imperfezioni nella domanda e nella documentazione, elencate nel citato art. 20 del Regolamento sopraindicato, il concorrente verrà invitato alla regolarizzazione entro il termine accordato, a pena di esclusione dal concorso. Le eventuali richieste di regolarizzazione saranno inviate agli interessati, a cura del responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda";

Esaminati i prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia di soccorso istruttorio che di seguito vengono esplicitati:

- *"Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio".* (Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975);
- il soccorso istruttorio non costituisce – al ricorrere dei relativi presupposti – una mera facoltà per l'amministrazione, ma si configura come un dovere, *recte* un «*doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione*» (T.A.R. Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n. 709);
- l'utilizzo di una PEC nella titolarità dell'istante, e quindi senza dubbio a lui riconducibile, è in grado di supplire anche alla mancata sottoscrizione delle domande di concorso, essendo l'invio della PEC assimilabile all'apposizione della firma - T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 18-01-2018, n. 167, secondo cui: *"E' illegittimo il bando di selezione che preclude l'ammissibilità delle domande di partecipazione a un concorso pubblico prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma"*;

Vista, inoltre, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 recante "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulle procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC" che in tema di sottoscrizione ha chiarito quanto segue: *"L'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta*

nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (...). Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione”;

Valutato, pertanto, che:

- il soccorso istruttorio deve essere obbligatoriamente attivato, ai sensi della L. n. 241/1990, in tutti i casi in cui la domanda di partecipazione e i suoi allegati presentino dei meri errori formali;
- l'attivazione del soccorso istruttorio favorisce, infatti, un'ampia partecipazione dei candidati e consente di individuare, tra un'ampia platea di interessati, il miglior candidato per il posto da ricoprire, evitando di appesantire il procedimento con inutili formalismi;
- le domande di concorso con curriculum vitae privo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono, pertanto, essere ammesse al soccorso istruttorio poiché riconducibili alla casistica delle mere irregolarità formali, sanabili dai candidati;
- analogamente, nel caso in cui la domanda di concorso venga inviata tramite la pec, è illegittima l'automatica esclusione di un candidato per mancata del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione poiché, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 è già sufficiente a rendere valida l'istanza e a considerare identificato l'autore di essa. Anche in tal caso deve essere, pertanto, attivato il soccorso istruttorio;

Richiamata, inoltre, a sostegno della scelta di attivare il soccorso istruttorio, la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez I del 29 ottobre 2015 n. 1088 nella quale si precisa: *“L'omessa allegazione del documento d'identità, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione (...), costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo «la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete» ma eventualmente anche di «ordinare esibizioni documentali». Nel caso di specie, non si tratta (e non si sarebbe trattato, ove l'amministrazione si fosse risolta in tal senso), di ordinare la presentazione di ulteriori documenti previsti dalla lex specialis della procedura. L'attività istruttoria integrativa, infatti, si sarebbe dovuta limitare al completamento di elementi (idonei a dimostrare l'identità personale di chi ha sottoscritto la domanda e la coincidenza tra questi e il legale rappresentante del Comune) presenti, in nuce, nella domanda presentata. Attività istruttoria integrativa che non si pone in contrasto con il contenuto normativo del dovere di soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, lettera b), cit., la cui portata letterale e sistematica ne consente l'estensione anche al caso di specie. Sotto il profilo letterale, infatti, come accennato, l'art. 6 cit. prevede, tra i compiti del responsabile del procedimento, anche quello di «ordinare esibizioni documentali»”;*

Ritenuto, invece, che il principio del soccorso istruttorio non può, invece, trovare applicazione nel caso di totale mancanza della domanda di partecipazione e dei suoi allegati (pec acquisita al prot. n. 3897 del 25/02/2021) poiché trattasi di istituto che può essere utilizzato soltanto per consentire la sanatoria di domande presenti ma irregolari;

Valutato, infatti, che, nel caso in cui venisse consentita la regolarizzazione, si verificherebbe una grave violazione della *par condicio* tra i candidati, consentendo di fatto la presentazione della domanda di partecipazione nonostante la scadenza dei termini previsti dal bando di concorso;

Richiamata, infine, la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 27 NOVEMBRE 2015, n. 5381, in materia di concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego, la quale chiarisce: *“L'esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché l'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Pertanto, anche l'eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d'esame, e il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all'approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo”*;

Ritenuto, dunque, di approvare l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi con le seguenti risultanze:

- Ammessi - n. 11 candidati;
- Ammessi con riserva - n. 4 candidati;
- Esclusi - n. 1 candidato;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- Il vigente Regolamento “Norme Regolamentari sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
- Il vigente “Regolamento per l'accesso agli impieghi”;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che, entro la scadenza del termine perentorio fissato dal bando di concorso approvato con determinazione del Responsabile dell'Area tributi, finanza e personale n. 39 del 02/02/2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - Concorsi ed esami del 19/02/2021 n. 14, sono pervenute n. 16 domande di partecipazione alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali;

DI APPROVARE l'allegato elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi con le seguenti risultanze:

- Ammessi - n. 11 candidati;
- Ammessi con riserva - n. 4 candidati;
- Esclusi - n. 1 candidato le cui generalità vengono omesse al fine di tutelare la privacy del soggetto escluso e sostituite con il riferimento al numero e la data di acquisizione al protocollo della pec trasmessa per la partecipazione alla selezione;

DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 6 lett. b) della L. n. 241/1990, il soccorso istruttorio per le 4 domande di partecipazione alla selezione che sono state ammesse con riserva, nel rispetto delle formalità previste l'art. 20 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 17/06/2019 e dall'art. 6 del bando di concorso sopraindicato;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Andrea Atzeni